



Utilizzo di perdite fiscali

Società di capitali

Termini per l'eventuale accertamento

di Giuseppe Rebecca

Dottore commercialista

Studio Rebecca & Associati di Vicenza

L'utilizzo delle perdite fiscali

Le perdite fiscali sono utilizzabili di norma entro il quinto esercizio successivo al loro realizzo. Per le società di capitali ciò è previsto dall'art. 84 del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Riporto delle perdite").

Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione della società, se riferite a nuove attività produttive, possono essere computate in diminuzione del reddito senza alcuna limitazione temporale.

Ci si può chiedere: entro che termine l'ufficio potrà accertare tali perdite?

La domanda non è oziosa, in quanto è sorto un contenzioso al riguardo.

Per intenderci, l'ufficio ha i normali tempi per l'accertamento con decorrenza dalla indicazione della perdita stessa, ovvero ci si potrà invece riferire al momento dell'utilizzo di tale perdita, che necessariamente è successivo, piuttosto che al momento dell'indicazione?

La risposta è semplice: i termini sono necessariamente quelli dettati dal legislatore, e non possono essere dilatati nel tempo, come invece vorrebbe l'Amministrazione finanziaria. Il termine non può che decorrere dall'esercizio della indicazione delle perdite. Analizziamo in ogni caso una fattispecie concreta.

Il caso concreto

L'Agenzia delle Entrate di Vicenza 2 ha sostenuto

la tesi secondo la quale i termini per l'accertamento su una perdita fiscale decorrono dall'utilizzo della stessa, e non dal periodo di formazione. Esemplificando:

Perdita fiscale dichiarata nell'esercizio 1996

Utilizzo esercizio 2001

Accertamento esercizio 2005.

Il termine per l'accertamento, relativamente alla perdita dichiarata nel 1996, sarebbe stato normalmente il 31 dicembre 2002 (5 esercizi dopo la effettiva dichiarazione).

L'ufficio sostiene, invece, che la perdita è accertabile anche successivamente, nel 2005, in quanto l'utilizzo si è verificato solo nel 2001, e nel 2005 i termini per l'accertamento per l'esercizio 2001 non erano evidentemente ancora scaduti.

La questione, semplice, addirittura banale, è tutta qui.

Secondo l'ufficio "soltanto l'utilizzo della perdita incide in ordine alla determinazione del debito di imposta".

Non ha quindi "valore il momento della 'indicazione' della perdita riportabile, che non comporta alcun recupero d'imposta, ma vale il momento di 'utilizzo' della perdita stessa, cioè il momento in cui è portata in diminuzione dai redditi imponibili.

D'altronde, a ben vedere, la perdita non ha per definizione natura tributaria, essendo il risultato economico di una attività imprenditoriale, e non è neanche un credito d'imposta; possiede invece *rilevanza fiscale* quando, a termini di legge, viene riconosciuta scomputabile dal reddito imponibile in esercizi futuri.

Pertanto, sia l'indicazione della perdita che il suo riporto nel prospetto delle perdite in sede di dichiarazione, anno dopo anno, non rappresentano violazioni tributarie contestabili mentre il suo effettivo utilizzo in compensazione fa rilevare, quando il suo

importo è determinato da una errata qualificazione dei proventi esenti, la violazione della norma dell'art. 102 del Tuir e dunque la sua contestabilità a partire da quel momento fiscale.

Conclusivamente si può affermare che l'ufficio, anche nel caso in cui le perdite utilizzate in compensazione risalgono a periodi d'imposta non più accertabili, è comunque legittimato a procedere alla rettifica della dichiarazione interessata dalla compensazione, avendo rilevanza il momento dell'utilizzo della perdita e non quello della sua formazione".

Testualmente, quindi, l'Agenzia delle Entrate di Vicenza ha affermato che l'indicazione nel prospetto delle perdite di importi non corretti non comporta alcuna violazione tributaria, rimandandone l'eventuale applicazione solo al momento dell'utilizzo.

La fattispecie esaminata si riferiva a una società con perdite per effetto di contributi esclusi dal reddito, ma le considerazioni qui svolte possono valere anche in generale.

Alcune considerazioni

Si analizza l'erroneità della tesi sostenuta dall'ufficio secondo cui "ha valore il momento di utilizzo della perdita ... e non quello della sua indicazione".

Così non è, a nostro avviso, dal momento che quantificazione e qualificazione della perdita rappresentano due momenti imprescindibili e logicamente consequenziali tra loro; non possono essere distinti, come ha invece ritenuto l'Amministrazione finanziaria. *In primis*, infatti, viene dichiarata una perdita di esercizio (quantificazione), che diventa così riportabile nei 5 anni successivi (qualificazione); in quanto riportata, la perdita potrà essere utilizzata in compensazione dei redditi futuri, nei limiti temporali stabiliti dalla legge. È evidente come non vi possa essere utilizzo della perdita se prima questa non sia stata dichiarata e, conseguentemente, non ne sia stata determinata l'entità.

La perdita dichiarata e, in quanto tale, riportabile, può essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dal momento in cui è stata quantificata e qualificata come riportabile, non con decorrenza successiva. Nessuna norma prevede ciò.

Se la perdita è stata ritenuta riportabile dalla società, conseguentemente è stata indicata tra le perdite riportabili a nuovo; e questa è l'impostazione che avrebbe potuto essere eventualmente accertata dall'ufficio.

Se ciò non è avvenuto, nei giusti termini, la perdita è divenuta definitiva, come pure definitiva ne è divenuta la natura. Decorso il termine per l'eventuale accertamento, nulla può più essere eccepito al riguardo.

Se dunque l'entità della perdita non può più essere oggetto di accertamento, allo stesso modo si deve ritenere decaduta anche l'azione per attribuire al-

la perdita una eventuale diversa natura, rispetto a quella dichiarata ed evidenziata nella stessa dichiarazione. Entità e qualità della perdita sono esattamente la stessa cosa, e i termini per l'accertamento necessariamente gli stessi. Nella fattispecie concreta, infatti, si discute sulla natura della perdita, non sulla quantificazione.

Si verifica quindi una assoluta identità, ai fini accertativi, tra quantificazione e qualificazione della perdita.

I termini per l'accertamento dell'entità della perdita sono necessariamente gli stessi termini che riguardano l'accertamento della sua natura; non esistono termini diversificati.

Tornando all'esemplificazione, non si può infatti ritenere che nel 2005 possa essere disconosciuta una perdita dichiarata nel 1996: ove così fosse, all'Amministrazione finanziaria verrebbe riconosciuta la possibilità di rettificare una perdita dichiarata 9 anni prima, con un'inammissibile dilatazione dei termini previsti per l'accertamento ed un evidente pregiudizio del principio della certezza del diritto.

E se anche così fosse, il che si contesta a pieno titolo, come mai allora non potrebbe essere accertato un diverso reddito?

Essendo scontato che per l'accertamento sul reddito relativo al 1996 i termini sono scaduti il 31 dicembre 2002, come possono allungarsi i termini per una perdita?

Non c'è logica in tutto ciò.

Il termine per l'accertamento della perdita 1996, utilizzata nel 2001, è certamente decaduto con il 31 dicembre 2002 e con esso si è preclusa ogni eventuale azione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'orientamento dell'ufficio, in base al quale l'avviso di accertamento "è tempestivo e rispetta i termini disposti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973" poiché "ha valore il momento di utilizzo della perdita, cioè il momento in cui è portata in diminuzione dei redditi imponibili, e non quello della sua indicazione" non ha pregio e va respinto.

Non vi sarebbe nulla di strano al riguardo, se qualità e quantità della perdita fossero due cose diverse, distinte, differenti: ma, come già abbiamo sostenuto, *entità e natura della perdita sono strettamente connessi, sono due aspetti strettamente collegati, e in definitiva sono esattamente la stessa cosa.*

Ne consegue allora che anche i termini per l'accertamento sono necessariamente gli stessi.

Ciò si dimostra facilmente ragionando *a contrariis*: nel caso in esame, infatti, la perdita riportata è inferiore ai contributi che l'hanno determinata in quanto considerati contributi non tassabili. In altri termini, considerando tali proventi tassabili la società avrebbe conseguito un reddito positivo. L'ufficio ritiene che si possa effettuare l'accertamento in quanto non si discute dell'entità, per la quale varrebbero i termini ordinari, quanto della natura di questa perdita, per la quale varrebbero termini diversi, più diluiti nel tempo.

Si ipotizzi, per un momento, il caso opposto: perdita dichiarata nel 1996 per 100; contributi regionali esclusi dal reddito pari a 50. Seguendo lo stesso iter logico, in una simile ipotesi l'ufficio sarebbe potuto intervenire nel 2005 a rettificare la perdita riportata del 1996 e utilizzata nel 2001. Ma così facendo, cioè disconoscendo solo la componente che deriva dal non considerare contributi, l'ufficio avrebbe dovuto modificare l'entità della perdita, riducendola appunto da 100 a 50, e, di conseguenza, determinare una nuova perdita riportabile di 50, e non più di 100. Ma ciò non sarebbe stato evidentemente possibile (e lo stesso ufficio se ne sarebbe accorto), perché avrebbe significato accertare, oltre il termine previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, una diversa minore perdita.

Tale esemplificazione è ulteriore prova, quindi, della assoluta identità, ai fini accertativi, tra quantificazione e qualificazione di una perdita.

Infatti, perché nel caso che ci interessa (perdita inferiore ai contributi) l'ufficio sarebbe legittimato ad intervenire e, invece, nel caso opposto ipotizzato (perdita maggiore dei contributi) non potrebbe fare lo stesso?

Evidentemente, la tesi addotta dall'ufficio secondo cui "ha valore il momento di utilizzo della perdita, cioè il momento in cui è portata in diminuzione dei redditi imponibili, e non quello della sua indicazione" è da rigettarsi in quanto palesemente contraddittoria.

La Commissione tributaria regionale di Venezia

Sul punto è intervenuta la Commissione regionale di Venezia (sentenza n. 18/2007 del 16 aprile-12 giugno 2007) che ha riconosciuto valida la tesi sostenuta dalla società:

"Ritiene la Commissione che l'eccezione di intervenuta decadenza dei termini dell'accertamento, sollevata dalla difesa del contribuente nel ricorso introduttivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, sia fondata.

Prevede tale ultima disposizione normativa che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Tale disposizione ha effetto per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 1999, ossia per le dichiarazioni relative all'anno 1998.

Per quelle presentate precedentemente i termini erano fissati in cinque anni.

Nel caso in esame siamo di fronte ad un avviso di accertamento emesso in data 17 novembre 2005 con il quale l'ufficio provvedeva a recuperare per l'anno 2001 (Modello UNICO 2002), un reddito imponibile azzerato mediante l'utilizzo in compensazione di una perdita dichiarata nell'anno 1996.

Nella fattispecie, dunque, l'ufficio è di fatto intervenuto su di un esercizio che poteva ancora essere

oggetto di accertamento, ossia il 2001, rettificando però la perdita risalente al 1996, ovvero a nove anni prima dell'emissione dello stesso avviso di accertamento".

Evidentemente, "scindere il momento di utilizzo della perdita da quello della sua indicazione comporta una inammissibile dilatazione dei termini di decadenza per l'accertamento.

L'adozione di tale tesi da parte dell'Amministrazione finanziaria lascia aperta la possibilità di intervenire su elementi, quale la perdita riportabile, dichiarata ben nove anni prima con un sostanziale mancato rispetto del termine imposto normativamente.

... la quantificazione e qualificazione della perdita rappresentano due momenti imprescindibili e strettamente consequenziali tra loro.

Non possono essere distinti.

La perdita di esercizio diviene riportabile nei cinque anni successivi e, in quanto riportata, potrà essere utilizzata in compensazione dei redditi futuri, nei limiti temporali stabiliti dalla legge.

È evidente come non vi possa essere utilizzo della perdita se prima questa non sia stata dichiarata e, conseguentemente, non ne sia stata determinata l'entità.

La perdita dichiarata poteva essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dal momento in cui è stata quantificata e qualificata come riportabile, non con decorrenza successiva.

La perdita della quale si discute è stata dichiarata per il 1996 e, quindi, non essendo stata oggetto di rettifica da parte dell'ufficio entro il termine perentorio del 31 dicembre 2002 (art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 previgente) era già divenuta definitiva per il 2005.

Dal 1° gennaio 2003 l'Amministrazione finanziaria non poteva più fare accertamenti su tale perdita essendo decorso il termine per l'eventuale accertamento.

La perdita è stata considerata riportabile dalla società e tale affermazione-impostazione avrebbe potuto essere oggetto di accertamento da parte dell'ufficio.

I termini per l'accertamento dell'entità della perdita sono necessariamente gli stessi che riguardano l'accertamento della sua natura".

Conclusioni

I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette sono ben definiti dalle norme.

In caso di utilizzo di una perdita, è evidente che non si può fare distinzione tra anno di formazione e anno di utilizzo della perdita stessa. I termini per l'accertamento decorrono dalla data di formazione della perdita, a nulla influendo che sia utilizzata dopo anni. La tesi sostenuta dall'ufficio, e cioè che si deve fare riferimento all'anno di utilizzo, e non all'anno di formazione della perdita, pare più un estre-

mo tentativo di salvare il salvabile, piuttosto che una coerente applicazione della norma. Del resto, pare accorgersene lo stesso ufficio, nel momento stesso in cui sostiene che l'accertamento è possibile con riferimento all'utilizzo e non alla data di formazione della perdita, in quanto riguarda la natura della perdita, non la sua entità.

Abbiamo dimostrato come natura ed entità siano invece trattati allo stesso modo, e quindi, in definitiva, che valgono i normali termini per l'accertamento.

Certo il tutto potrebbe anche prestarsi a comportamenti illeciti.

Si pensi, infatti, ad un utilizzo di perdite fiscali dichiarate in misura volutamente esagerata; poi utilizzate negli anni successivi.

In un caso come quello analizzato, le perdite sono accertabili solo entro il termine quinquennale (ora quadriennale). Ove l'accertamento non fosse ef-

il fisco

fettuato, le perdite ben potrebbero essere utilizzate in un anno che si ritiene non possa più essere accertato.

Il rischio che corre l'impresa nel dichiarare perdite esagerate appare invero assai limitato, potendo essere accertate solo riduzioni di perdite portate a nuovo. La sanzione in questo caso è solo formale, poca cosa. Quindi, poco rischio con possibilità di utilizzare "in franchigia" perdite non reali.

Tale espediente sarebbe inoltre ora amplificato per le nuove attività produttive, per le quali le perdite possono essere computate in diminuzione del reddito senza limiti di tempo (e quindi oltre il periodo accertabile).

Su questo aspetto forse vale la pena di fare una riflessione.

■